



## **Organi di Giustizia**

### **IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE**

**Avv. Lucia Ambrosino**

### **FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA**

**Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma**

**Tel. 06.32488.514**

**Fax. 06.32488.451**

**Mail: [giustizia@federmoto.it](mailto:giustizia@federmoto.it)**

**[giustizia@pec.federmoto.it](mailto:giustizia@pec.federmoto.it)**

Proc. n. 6/18

Dec. n. 4/18

Il giorno 28 maggio 2018, presso la sede della F.M.I., in Roma, Viale Tiziano, 70,

## **IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE**

ha pronunciato la seguente

### **DECISIONE**

sul reclamo del 6.5.2018 proposto dalla conduttrice Anna SAPPINO, tesserata e licenziata F.M.I. 2018 con il M.C. "M.C. Altaserra", con tessera n. 18002989 e licenza n. C00583 Fuoristrada, al termine della manifestazione NAZEN016 del Campionato Italiano Under 23/Senior, svoltasi in pari data a Bussi sul Tirino, per il tramite del preposto C.d.G.D. Mario TENAGLIA e non deciso sul posto.

In particolare, la reclamante si è doluta della decisione assunta dalla Giuria di gara in ordine al ritardo accumulato da alcuni piloti partecipanti alla predetta

manifestazione e dovuto ad alcune difficoltà insorte nel corso del secondo giro della gara stessa. Secondo l'assunto della SAPPINO, infatti, tale ritardo era stato a suo dire ingiustamente annullato solo nei confronti di alcuni partecipanti (ossia soltanto a coloro che, a seguito delle determinazioni degli organizzatori, avevano rispettato la deviazione del percorso loro imposta), anziché a tutti i partecipanti medesimi, che, loro malgrado, avevano subito la conseguenza di tale determinazione, avendo effettuato il percorso originale, ma meno agevole.

Ha chiesto, quindi, seppure implicitamente, l'annullamento del provvedimento impugnato e, per l'effetto, la modifica delle classifiche della gara del Campionato Italiano Under/23 Senior del 6.5.2018.

Il G.S.N., letto il ricorso ed i documenti acquisiti in sede istruttoria,

#### OSSERVA

Il reclamo, nei termini prospettati dalla reclamante Anna SAPPINO è fondato e, pertanto, va accolto, poiché l'esame della documentazione acquisita agli atti, nonché della normativa di riferimento, consente a questo Giudice di condividere le conclusioni della reclamante medesima, per i motivi che appresso si spiegheranno.

Invero, risulta dagli atti ufficiali della manifestazione citata, acquisiti al fascicolo di codesto procedimento, che il percorso di gara è stato deviato a causa delle abbondanti precipitazioni verificatesi, a seguito di una disposizione in tal senso da parte della Giuria, sentito il Direttore di percorso e che i piloti coinvolti in tale deviazione avevano riscontrato dei conseguenti ritardi, che la Giuria medesima aveva ritenuto di "neutralizzare".

Tuttavia, il Settore Tecnico Sportivo della F.M.I., interpellato sul caso che occupa, perché esprimesse il dovuto parere, anch'esso acquisito agli atti, ha evidenziato che: «(...) la decisione corretta, per principio di equità, sarebbe stata quella di annullare la penalità a tutti i piloti (...)». A sostegno di tanto, il medesimo S.T.S. ha citato la relazione tecnica che il Coordinatore Nazionale Enduro Franco Gualdi, a tanto incaricato, ha elaborato in ordine alla gara di Bussi sul Tirino del 6 maggio 2018. Tale

relazione descrive, con dovizia di particolari, quanto accaduto nel corso della predetta manifestazione, e precisamente:

*«Durante il secondo giro, tra il controllo orario del paddock ed il controllo orario esterno, il direttore del percorso assieme all'organizzazione della gara doveva intervenire, deviando il percorso originale, a causa del deterioramento del percorso stesso e ovviamente anche per le capacità inferiori dei piloti di coda, come sappiamo per primi partono i migliori piloti e per ultimo i "peggiori". Quanto sopra esposto capita diverse volte durante la stagione, a fine manifestazione la Giuria decide di annullare le penalità ai piloti "deviati" in quanto alcuni di loro si sono lamentati perché la deviazione era più lunga del percorso originale e che quindi le penalità sono una conseguenza della decisione presa dal direttore di percorso, e questo è corretto ma, diciamo che la giuria si è "dimenticata" di togliere le penalità anche a chi ha effettuato tutto il percorso originale, avvantaggiando con tale decisione chi è stato deviato su un percorso facile... I piloti che hanno faticato, spinto, ecc... per portare a termine il percorso giusto e hanno preso delle penalità si vedono scavalcati in classifica da chi ha usufruito di una scelta organizzativa. In questo caso o si dovevano lasciare le penalità a tutti (scelta che sarebbe stata comunque discutibile) o, come normalmente avviene, e deve essere fatto, annullare tutte le penalità di tutti i piloti sia che abbiano fatto o meno la deviazione. Detto questo, (...) il reclamante ha ragione e non vi è il minimo dubbio sull'errore fatto dalla giuria in sede di gara»*

Dunque, anche il S.T.S. della F.M.I. ha concluso per l'accoglimento delle istanze della reclamante e, quindi, per la modifica delle classifiche della relativa manifestazione.

Ciò posto, sulla scorta delle suesposte considerazioni il reclamo proposto va accolto, con ogni conseguenza in relazione alla classifica della gara di Campionato Italiano Under 23/ Senior, svoltasi a Bussi sul Tirino il 6 maggio 2018, che, per l'effetto, va modificata nei termini di cui innanzi.

**P.Q.M.**


il Giudice Sportivo Nazionale,

- ACCOGLIE il reclamo della conduttrice Anna SAPPINO.

- ORDINA al S.T.S. la modifica della classifica della gara NAZEN016 del Campionato Italiano Under 23/ Senior, svoltasi a Bussi sul Tirino il 6 maggio 2018 nei termini di cui in motivazione.

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

(Avv. Lucia Ambrosino)



Si comunichi, a cura della Segreteria, a:

- Sappino Anna;
- Presidente F.M.I.;
- Segretario Generale F.M.I.;
- Procuratore Federale F.M.I.;
- Gruppo Commissari di Gara F.M.I.;
- Gruppo Ufficiali Esecutivi F.M.I.;
- S.T.S.;
- Ufficio Fuoristrada F.M.I.;
- Ufficio Tesseramento F.M.I.;
- Ufficio Licenze F.M.I.;
- Amministrazione F.M.I.;
- Co. Re. Piemonte;
- Ufficio Stampa F.M.I.

Si ricorda che i dati contenuti nel presente provvedimento sono utilizzabili esclusivamente nell'ambito dell'organizzazione sportiva e il loro utilizzo per altri usi è tutelato dalla vigente normativa.